



COMUNE DI LEPORANO

Provincia di Taranto
Servizio Tecnico - Urbanistico

Prot. 2025/0004132

Leporano, 05.05.2025

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (ai sensi 2° e 3° comma art. 30 del T.U. del D.P.R. 380/01)

PRESO ATTO dell'istanza pervenuta mezzo PEC in data 03.04.2025 dall'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata ;

VISTI gli atti di Ufficio;

SI CERTIFICA

che il terreno censito in catasto al Foglio di mappa numero 11 p.lla 77;
in base al Piano Regolatore Generale, giusta Delibera di Giunta Regionale n. 2297 del 26.11.2008, successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30.07.2010 e adeguamento al P.P.T.R. approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30.07.2021,

È DESTINATO A:

“Zone Agricole vincolate (E1-PQ)” con le prescrizioni di cui alla allegata normativa in copia conforme agli atti di questo ufficio.

Ai sensi della normativa di tutela del P.P.T.R., approvato con Delibera di G.R. n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii., le aree risultano sottoposte a:

- Componenti culturali e insediative: Beni Paesaggistici – **Immobili ed aree di notevole interesse pubblico**;
- Componenti culturali e insediative: Ulteriori contesti Paesaggistici – **Paesaggi rurali**.

E' fatta salva l'applicazione della disciplina degli Usi Civici, qualora il terreno dovesse rientrare negli elenchi vincolati agli stessi.

Sono fatti salvi eventuali vincoli di asservimento a volume e/o parcheggio gravanti sul lotto.

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Andrea MAMIGRASSO)

Il Responsabile del Settore Tecnico II
(Avv. Piera Paola DE FLORIO)

E=7700




1 Particella: 77

Comune: (TA) LEPORANO
Foglio: 11

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 m. Protcollo pratica T138776/2025

5-Mag-2025 11:5:13



ATTIVITÀ
AGRICOLE
VINCOLATE

In tali zone è vietata ogni e qualsiasi attività a carattere industriale, del settore primario, secondario, terziario. Sono consentite residenze, attrezzature portuali, attrezzature balneari, attrezzature per lo sport, villaggi turistici, aree per parcheggi.

RESIDENZE

- Lotto minimo mq. 20,000
- I.s.f. $\frac{mq}{mt^2}$ 0,01
- Indice di copertura 5% del lotto
- distanza dai confini 15 mt.
- distanza fra fabbricati 30 mt.
- altezza massima h 4 mt.
- parcheggio privato 1 mq. ogni 20 mq. costruzione

Il rilascio della Concessione edilizia è sempre subordinato all'esecuzione o all'adeguamento di accessi da esistenti strade pubbliche o private, all'allacciamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica e alla rete idrica; in caso di mancanza di tali opere, i richiedenti licenza devono fornire garanzie circa l'esecuzione delle stesse contemporaneamente alla costruzione o comunque entro il termine che sarà fissato dal Comune e riportato nella Concessione Edilizia.

Le concessioni, nella presente zona, sono onerose o gratuite giunto il combinato degli artt. 3 - 5 - 6 - 9 - 10 - 13 - 18 della Legge 28/1/1977 n.10 e successive Leggi regionali.

ATTREZZATURE PORTUALI

Attrezzature turistiche per sport nautici, edifici per il ricovero e la manutenzione dei natanti, sedi per associazioni sportive, residenza limitata alla casa per il custode.

A meno degli edifici per il ricovero e la manutenzione dei natanti, nessun edificio può essere costruito a meno di 100 mt. dalla linea di battigia. Devono essere rispettati i seguenti indici:

- 1) I.F.F. 0,3 $\frac{mq}{mt^2}$
- 2) H max 9,50 mt.
- 3) Rapporto copert. 20% del lotto
- 4) in aggiunta ai parcheggi di cui all'art.18 della Legge n.765, dovranno essere previsti mq. 40 per ogni 100 mq. di superficie lorda coperta, mq. 50 per ogni posto per attracco natanti previsto -
- 5) L'area libera, convenientemente sistemata a verde ed illuminata, dovrà consentire passaggi pedonali pubblici, passeggiate etc. etc.....
- 6) il progetto edilizio va preceduto da un progetto urbanistico relativamente all'inserimento paesistico nell'ambiente, alle situazioni esterne, agli spazi pubblici previsti, agli attacchi con le zone adiacenti.

Ogni intervento è subordinato al preventivo parere del settore urbanistico regionale, ai sensi della Legge regionale n. 35 del 3.9.1974.

ATTREZZATURE BALNEARI

In tali zone è consentita la costruzione di stabilimenti balneari che dovranno essere muniti dei servizi in proporzione dell'entità del complesso; è possibile ricavare locali destinati a bar, ristorante depositi.

Tali costruzioni dovranno essere arretrate rispetto al confine demaniale di almeno 50 mt. Le cabine, costituite da elementi strutturalmente precari, orientate perpendicolarmente alla linea di battigia, non potranno avere uno sviluppo lineare superiore ai 30 mt..-Il fronte di arenile o di scoglio occupato da ogni complesso, non potrà essere superiore ai mt. 100.
 Costruzioni con altezza non sup. ai 4 mt., i.f.f. 0,03 mc./mq..
 Ogni intervento subordinato al parere preventivo del settore urbanistico regionale, ai sensi della Legge regionale n. 35 del 3.9.1974.

ATTREZZATURE PER LO SPORT

In tali zone è consentita l'installazione di attrezzature sportive che dovranno essere munite dei servizi in proporzione all'entità delle stesse.

Dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

Lotto minimo	mq.	10.000
I.F.T.	mc/mc.	0,20
Area a verde	mq/mq.	0,5
Area attrezzate	mq/mq.	0,3
Area edificabile	mq/mq.	0,2
I.F.F.	mc/mq.	1,00
H max	mt.	4,00

